



**REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2010, proposto da:

Zied Hammami, Awatef Benaissa, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Parducci, Giovanni Marchi, con domicilio eletto presso Marco Parducci in Firenze, via Por Santa Maria 8;

contro

Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento 7.6.10, Prot. n. 34031/2010, notificato il giorno 18.7.2010 (doc. 2), lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ravenna, asseritamente in persona del Dirigente, respingeva la predetta dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ritenendo ostativa la condanna riportata dal medesimo Hammami Zied con sentenza definitiva alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 14 comma 5 ter D.Lgs. n. 286/98, "così come ribadito dal Ministero dell'Interno con propria circolare 000183 del 17/03/2010".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Persona del Ministro Pro Tempore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori G. Marchi e M. Gambini, avvocato dello Stato;

- rilevato che, sia pure con i limiti di sommarietà connaturati alla cognizione cautelare, il gravame può essere delibato con favore relativamente alle censure

articolate con il secondo motivo di ricorso, non sembrando che – secondo l'indirizzo ermeneutico ritenuto preferibile dal collegio – la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14 co. 5-ter del D.Lgs. n. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostantive all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09. La disposizione da ultimo citata fa rinvio alle condanne "per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381" del codice di procedura penale, reati in presenza dei quali si procede, com'è noto, all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale, ovvero dell'indicazione nominativa;

- considerato infatti che il delitto di cui al citato art. 14 co. 5-ter, pacificamente non ricadente nell'art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all'art. 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, deve ritenersi stato sottratto all'ambito operativo della previsione codicistica sull'arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l'arresto obbligatorio, all'uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14 mediante l'art. 1 del D.L. n. 241/04. Dal rilievo emerge la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, trovando una sua autonoma copertura normativa, non pare sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione – contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter co. 13 lett. c). Né, d'altro canto, a tale conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di ratio fra le diverse ipotesi nelle quali l'ordinamento prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali sancite dall'art. 14 co. 5-ter e co. 5-quinquies, che, come autorevolmente osservato, vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate (cfr. Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223);

- considerato che tale orientamento merita allo stato di essere confermato, nonostante l'esistenza di recenti ed autorevoli decisioni di segno contrario, in ragione del rilevante pericolo nel ritardo gravante sul ricorrente, e consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell'interessato;

- ritenuto che, pertanto, la domanda cautelare può trovare accoglimento. In considerazione dell'esistenza degli evidenziati contrasti giurisprudenziali in materia, le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Accoglie l'istanza cautelare, e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2011, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)